



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1039 del 07/10/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 894 del 15/10/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : *Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina – Progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n. 1 di Mojo Alcantara, della S.P. n. 2 di Roccella Valdemone e della S.P. n. 6 di Motta Camastra”.*
CUP: B87H17000080001 **CIG: 7605027ACE**
Importo a b.a.: € 521.823,04 **Costi sicurezza: € 8.176,96**
Impresa : CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE
Autorizzazione subappalto Impresa Fratelli Mazza S.r.L. ex art. 105 D. Lgs 50/2016

**La R.U.P. – Titolare P. O.
Delegata Funzioni Dirigenziali**

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 21 del 07/01/2020 la sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO è stata delegata, ai sensi dell'art. 33 del vigente ROUS con riferimento comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 2, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145, allo svolgimento di alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1;
- che con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1488 del 31/12/2019 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa Catizone Geom. Pietro Fiore;

VISTO il contratto stipulato in data 16/06/2020, Rep. N° 14527, con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 365.072,61 (al netto del ribasso del 31,6060%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per euro 8.176,96) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO che in data 01/07/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 22/07/2020, con nota prot. 18724, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90 e s.m.i. (oggi regolamentata dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii)), opere riconducibili alla categoria prevalente OG3 (posa in opera di casseformi, posa in opera di ferro d'armatura, getto cls, demolizioni, scavi e sbancamenti, fresatura e bitumazioni, assistenza alle prove tecniche) all'Impresa Fratelli Mazza S.R.L., con sede in Randazzo

(CT) Strada Statale n. 120 km 181 sn, per un importo complessivo pari a euro 109.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 279,01) al netto dell'IVA;

- il RUP con nota prot. 20607/20 del 21/08/20, ha chiesto modifiche ed integrazioni al contratto di subappalto nel rispetto delle Norme (indicazione dei flussi finanziari e limite nel ribasso dei prezzi subappaltati);
- con pec del 2 settembre 2020 l'impresa Catizone ha trasmesso il contratto di subappalto modificato ed integrato e l'ulteriore documentazione richiesta dal RUP.

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha dichiarato, nella documentazione presentata in sede di gara, di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito, per il subappalto, è compreso nei limiti (30% dell'importo contrattuale) previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nella versione vigente alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto);
- l'art. 1 del contratto di subappalto, nel rispetto dei limiti di Legge, stabilisce che, per l'esecuzione delle opere, verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- dal controllo del verbale di gara del 5 dicembre 2018, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;

DATO ATTO :

- che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
 1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
 2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella nota inoltrata dall'impresa è stato indicato:
 1. il nome del sub contraente: "FRATELLI MAZZA S.R.L." con sede in Randazzo (CT), S.S. 120 Km. 181 snc 12 - P. I. 03723710871, rappresentata legalmente da Mazza Salvatore nato a Randazzo (CT) il 29/04/1956 ed ivi residente in Via San Vito n. 7;
 2. l'importo del sub contratto pari ad € 109.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza pari ad € 2.870,00;
 3. l'oggetto dei lavori affidati che consistono nella posa in opera di casseformi, posa in opera di ferro d'armatura, getto cls, demolizioni, scavi e sbancamenti, fresatura e bitumazioni, assistenza alle prove tecniche;
- che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa, nella istanza di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dal certificato Camerale e dal certificato SOA, allegato all'istanza presentata dall'impresa CATIZONE, risulta che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii);

- non sono state acquisite le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 (e ss.mm.ii.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa Catizone Geom. Pietro Fiore e l'impresa Fratelli Mazza S.r.L., in data 3/07/2020, modificato ed integrato, come richiesto dal RUP con nota n. 20607/20 del 21/08/2020, ove viene riportato l'importo complessivo dei lavori da subappaltare, pari ad € 109.000,00 (Euro centonovemila/00) - inferiore al 30% dell'importo contrattuale – comprensivi di € 2.870,00 per costi irriducibili per la sicurezza ed ove è indicato il conto corrente bancario dell'impresa subappaltatrice – necessario per il controllo dei flussi finanziari.

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

PROPONE

1. **Prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto, modificato ed integrato secondo le indicazioni del RUP, all'Impresa Fratelli Mazza S.r.L., con sede in Randazzo (CT) S. S. 120 km 181 - Cod. Fisc. 03723710871 e P. IVA 03723710871, per un importo complessivo pari a euro 109.000,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.870,00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 22.07.2020 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
2. **Trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
3. **Dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
4. **Dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
5. **Rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. A. CHIOFALO;
6. **Dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa
7. **Inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

La R.U.P. – TITOLARE P.O.
(Ing. Anna CHIOFALO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

1. **Prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto, comprensivo, modificato ed integrato secondo le indicazioni del RUP, all'Impresa Fratelli Mazza S.r.L.,

con sede in Randazzo (CT) S. S. 120 km 181 - Cod. Fisc. 03723710871 e P. IVA 03723710871, per un importo complessivo pari a euro 109.000,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.870,00) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 22.07.2020 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii);

2. **Trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
3. **Dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
4. **Dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
5. **Rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. A. CHIOFALO;
6. **Dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
7. **Inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia